

LA SENTENZA DI APPELLO PER I FATTI DI PRATO

La sentenza che ha assolto « con formula ampia » il Vescovo di Prato, pronunciata il 25 ottobre 1958 dalla Sezione penale della Corte di Appello di Firenze (1), ha accolto integralmente la tesi, che anche noi avevamo sostenuta (2), della « insindacabilità », nel merito, dell'operato di Mons. Fiordelli.

Nella motivazione si afferma, tra l'altro, che: 1) in base a quanto è stabilito nel primo comma dell'art. 7 della nostra Costituzione, la Chiesa cattolica costituisce un ordinamento giuridico primario, nel suo ordine « indipendente e sovrano »; 2) « i due poteri della Chiesa, quello spirituale e quello della giurisdizione ecclesiastica di cui agli artt. 1 e 2 del Concordato, sono stati trasfusi nell'ordinamento interno dello Stato mediante la Legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, integrata dalle due Leggi di attuazione n. 847 e n. 848 di pari data »; 3) pertanto « l'atto ecclesiastico è insindacabile da parte dell'organo giudiziario dello Stato tutte le volte che esso sia vestito di legittimità, ove esso cioè sia stato emanato nell'ambito del potere spirituale e della potestà propria di giurisdizione e sia stato quindi compiuto a tenore delle regole canoniche e disciplinari per esso stabilite ».

La decisione della Corte si fonda in particolare: 1) sulla constatazione obiettiva che l'azione incriminata del Vescovo si inquadra « nel concetto di esercizio della potestà sovrana della Chiesa »; 2) sul fatto che nell'esercizio di tale potestà sovrana il Vescovo, nella fattispecie, non ha ecceduto nè quanto al contenuto nè quanto alle modalità dell'azione, e non ha invaso « la sfera dell'ordinamento sovrano dello Stato ».

La stampa quotidiana e periodica « laica » ha visto nella motivazione della sentenza di assoluzione di Mons. Fiordelli l'accoglimento, da parte della Corte, di « una interpretazione del Concordato ben più ampia, a favore della Chiesa, di quella che era tradizionale » (3), e se ne è rammaricata come di un nuovo deplorabile cedimento degli organi dello Stato italiano di fronte alle pretese di una confessione religiosa privilegiata.

(1) La sentenza, la cui motivazione viene integralmente riprodotta, nella sua parte dottrinale, nelle pagine seguenti, è stata depositata nella Cancelleria della Corte in data 19 dicembre.

(2) Cfr. L. ROSA, *Il caso di Prato e il processo di Firenze*, in *Aggiornamenti Sociali* (aprile) 1958, pp. 202 ss., e (maggio) 1958, pp. 265 ss. (rubr. 703). Rinviamo a questo studio, che abbiamo pubblicato anche in « estratto », per tutte le precisazioni dottrinali che possono aiutare a comprendere meglio quanto diciamo nella presente « nota ».

(3) V. GORRESIO, *Stato e Chiesa*, in *La nuova Stampa*, 20 dicembre 1958, p. 5.

Certamente non diciamo nulla di nuovo, se ricordiamo che le buone norme dell'ermeneutica giuridica insegnano non potersi trascurare, nell'interpretazione di un testo, nessuna delle disposizioni che, nell'ordinamento preso in considerazione, si riferiscono alla materia da quel testo disciplinata.

E' in questo senso che bene ha operato il giudice di Appello di Firenze, riformando nel modo indicato la sentenza del Tribunale. Se egli infatti « ha ampliato, a favore della Chiesa, la tradizionale interpretazione degli artt. 1 e 2 del Concordato », non lo ha fatto agendo in base alle sue convinzioni religiose o politiche, ma unicamente perchè ha voluto tenere esatto conto, nel suo sforzo esegetico, del reale significato e della portata obiettiva del « principio fondamentale » espresso nell'art. 7 della nostra Costituzione.

Si è recentemente obiettato che « il riconoscimento da parte dello Stato alla Chiesa non solo della sua libertà di magistero, ma della sua giurisdizione, e così del potere d'infliggere sanzioni ecclesiastiche, [di cui nel Concordato], non ha per effetto di creare un'altra sovranità, non pur autonoma, ma esclusiva, sicchè i fedeli per il fatto di sottostarvi perdano ogni diritto e protezione da parte dello Stato rispetto a quanto pongano in essere organi della Chiesa » (4).

Questa interpretazione restrittiva delle norme concordatarie non si accorda, a nostro avviso, con quanto è stabilito nella nostra Carta fondamentale in materia di rapporti tra Stato e Chiesa.

Come sappiamo, infatti, l'art. 7 della Costituzione repubblicana nel primo comma afferma a chiare lettere che « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani »; e nel secondo comma, determinando che per i rapporti tra i due ordinamenti vige il sistema concordatario, conferma che per il Costituente la Chiesa è un ordinamento giuridico primario, la cui « originarietà » è analoga a quella dell'ordinamento statale.

Ciò posto, se prima del 1947 poteva esser lecito ritenere che gli artt. 1 e 2 del Concordato non necessariamente dovevano venire interpretati come un riconoscimento della « sovranità » della Chiesa cattolica nel suo ordine, certamente oggi non è più così, tenuto conto del nuovo « sistema giuridico » in cui quelle norme vengono a trovarsi inserite.

Oggi il nostro ordinamento statale considera l'Autorità ecclesiastica come titolare della « sovranità esclusiva » (la « sovranità » o è esclusiva o non è!) per ciò che si riferisce al governo spirituale di tutti i « fedeli ». In altre parole, esso riconosce l'incompetenza degli organi dello Stato a intervenire unilateralmente per impedire, condizionare o giudicare gli atti che la Chiesa compie nell'esercizio dei suoi poteri nei confronti dei suoi sudditi.

(4) A. C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, Milano 1959 (III ed.), p. 76.

Non ha senso dire che con ciò i « fedeli », che sono anche cittadini italiani, vengono a perdere ogni diritto o protezione da parte dell'Autorità statale rispetto a quanto pongono in essere le persone che nella Chiesa esercitano le potestà di ministero e di giurisdizione.

A prescindere dai casi in cui queste persone commettono un reato o un illecito civile nella loro privata attività o « in occasione » dello svolgimento delle loro specifiche funzioni (5), — casi in cui l'Autorità statale ha il diritto e il dovere di intervenire al fine di prevenire o di punire, — è noto come gli stessi accordi concordatari (i quali, non lo si dimentichi, sono di natura loro suscettibili di precisazioni e di perfezionamenti), in quanto sottoscritti dallo Stato italiano, hanno, tra l'altro, proprio lo scopo di impedire che da parte dell'Autorità ecclesiastica si possano compiere atti che violino le prerogative dell'ordinamento statale e i diritti dei singoli cittadini.

Evidentemente in questo regime non può il « fedele » pretendere che lo Stato lo protegga contro atti o provvedimenti emanati dall'Autorità ecclesiastica nell'ambito della sua sfera di competenza e in conformità con le norme del Diritto canonico e concordatario. Un intervento unilaterale degli organi dello Stato, inteso a soddisfare una simile pretesa, costituirebbe una effettiva negazione, non soltanto della sovranità, ma della stessa libertà della Chiesa.

Contro un indirizzo ormai prevalente, soprattutto « tra i giovani ecclesiastici », si è creduto di dover fare osservare come per la risoluzione dei problemi sollevati dai fatti di Prato, e di altri simili, non dia alcun aiuto « il rifarsi alla concezione della Chiesa e dello Stato quali ordinamenti primari »: e ciò, perchè « le questioni che sorgono a proposito di relazioni e contatti tra ordinamenti primari sono state studiate avendo presente la fattispecie "Stati", ed i principi che regolano i rapporti tra Stati non sono in massima applicabili alle relazioni fra Stato e Chiesa » (6).

Si deve ammettere che ciò, da un certo punto di vista, è vero, in quanto « il principio in base al quale le due giurisdizioni, quella statale italiana e quella straniera, distinguono il proprio ambito è del tutto diverso dal principio per cui si distinguono giurisdizione statale e giurisdizione ecclesiastica: la prima delle due distinzioni è fondata non sulla diversità della natura dei rapporti regolati ma sulla distribuzione della sovranità territoriale quanto ad essi; la seconda è invece fondata

(5) Su questa particolare « fattispecie », come su tutta la nostra materia, v. le importanti precisazioni di O. GIACCHI nell'articolo: *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisdizione statale*, pubblicato in *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, Milano 1958 (anno I), pp. 361-388.

(6) A. C. JEMOLO, *Capitali intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa circa la potestà di ministero*, in *Rivista del diritto matrimoniale ecc.*, cit., pp. 354 s. (cfr. pp. 358 s.).

sulla speciale natura dei rapporti che vengono riconosciuti come sottoposti alla sovranità della Chiesa » (7).

E' certo però anche che, se si vuole intendere appieno la portata concreta del principio costituzionale che afferma la « sovranità » della Chiesa nel suo ordine, è indispensabile ricorrere a un procedimento interpretativo analogico, il quale si giovi altresì di alcuni concetti fondamentali che sono propri del diritto internazionale.

Per riferirci al nostro caso, è indubbio che uno Stato non può interferire nell'attività degli organi di un altro Stato sovrano, quando tali organi operino nell'ambito del « territorio » statale. Per analogia ci è facile stabilire che lo Stato, quando abbia riconosciuto che la Chiesa è un ordinamento indipendente e sovrano, non può interferire nell'attività specifica dei titolari della suprema « potestà » ecclesiastica, quando questi operino rimanendo nell'ambito dell'« ordine » spirituale.

E' vero che, operando in concreto gli organi dello Stato italiano e le Autorità ecclesiastiche sulle medesime persone ed entro i confini del medesimo territorio, e non essendo per tutte le ipotesi nettamente definiti, dal diritto concordatario, l'ambito dell'« ordine spirituale » e quello dell'« ordine civile », i frequenti inevitabili contatti fra l'ordinamento statale e l'ordinamento ecclesiastico possono far sorgere dei problemi che non trovano nessun riscontro in quelli a cui danno vita gli incidenti e i contrasti nei rapporti fra i diversi Stati. Il fatto però che, per risolvere un tale tipo di problemi, occorre ricorrere anche a un particolare sistema di principii, per le ragioni sopra accennate non ci sembra autorizzi il giurista, che si occupa dello studio dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, a parlare senz'altro di « sterilità dei richiami al diritto internazionale ». Nella moderna scienza giuridica, infatti, all'infuori dei rapporti fra Stati sovrani, non è dato, a nostro avviso, di ritrovare altri esempi di rapporti fra ordinamenti primari, giuridicamente disciplinati, che possano aiutare lo studioso a comprendere quali siano i principii e le norme che debbono presiedere all'ordinata e pacifica convivenza della comunità ecclesiastica e di quella statale.

La sentenza di appello ha chiuso definitivamente il « caso di Prato » in sede giurisdizionale. La motivazione, pur nel suo apparente disordine, ha finalmente precisato i termini esatti della vertenza, tenendo ben presenti alcuni importanti principii, che oggi fanno parte del nostro ordinamento giuridico fondamentale.

Siamo certi che gli studiosi del diritto ecclesiastico approfondiranno ulteriormente tutta la materia, e che da tale approfondimento risulterà sempre più evidente come l'unica vera soluzione del problema dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia si trovi proprio nel sistema accolto nella Carta costituzionale della Repubblica.

Luigi Rosa

(7) O. GIACCHI, *op. e l. cit.*, p. 384.